

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita l'Associazione **"Heart to Heart E.T.S."**.

Articolo 2 - Sede e durata

1. L'Associazione **"Heart to Heart E.T.S."** ha sede legale in **Reggio Emilia**.
2. L'Associazione ha durata **illimitata** nel tempo.

Articolo 3 - Scopi dell'Associazione

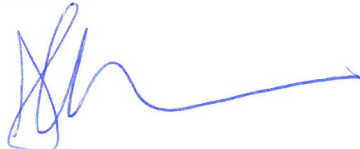
1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue, in via prevalente ed esclusiva, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Assume la rappresentanza degli interessi degli associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale. Può associarsi a Reti associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. L'Associazione si propone di operare prevalentemente nel campo della beneficenza attraverso la promozione e l'adozione di iniziative finalizzate al sostegno e allo sviluppo sociale, economico, e culturale nel territorio nazionale ed europeo, nonché mondiale, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo, anche attraverso l'eventuale invio di cooperanti, esperti e volontari.

In particolare si propone di:

- a) contribuire al miglioramento delle condizioni di vita in special modo delle persone residenti in Paesi e zone disagiate dal punto di vista economico e/o sociale, anche attraverso la fornitura di medicinali e cure mediche;
- b) contribuire alla realizzazione di strutture scolastiche, sanitarie, culturali, ecclesiastiche e sportive in luoghi ove se ne ravvisi la necessità;
- c) intervenire in situazioni di emergenza con l'invio di aiuti alimentari e di beni essenziali e la realizzazione di specifici progetti;
- d) realizzare, promuovere ed incentivare "adozioni a distanza" di bambini residenti in Paesi e zone disagiate dal punto di vista economico e/o sociale;
- e) realizzare, valorizzare e promuovere iniziative riguardanti il mondo infantile e adolescenziale, quello femminile, delle famiglie, dei malati e delle persone sofferenti e la tutela dei diritti civili;
- f) sostenere progetti di formazione per favorire l'autosviluppo delle comunità locali;
- g) svolgere azioni di sensibilizzazione sociale e culturale a favore delle popolazioni di Paesi che si trovino in condizioni di disagio e di svantaggio socio-economico e culturale;
- h) promuovere una cultura della solidarietà e della comunità fra i popoli anche attraverso la realizzazione e la promozione di incontri, manifestazioni, convegni, seminari, corsi, pubblicazioni, concerti solidali ed iniziative, anche in collaborazione con altre Associazioni, Istituzioni, Enti pubblici o privati.

3. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.



4. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);

Articolo 4 - Soci

1. Sono Aderenti dell'Associazione:

- * i Fondatori;
- * i Soci della Associazione;
- * i Benemeriti della Associazione;
- * i Beneficiari dell'Associazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

5. Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

6. Sono beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che la associazione si propone di svolgere.



3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

4. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 6 - Adesione all'Associazione

1. La domanda di ammissione all'Associazione, accompagnata dal versamento della quota associativa, deve essere consegnata al Segretario dell'Associazione, debitamente compilata su apposito modulo e sottoscritta dalla persona fisica, o dal rappresentante legale della persona giuridica.

2. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 ed impiegati per le sole finalità perseguite dall'Associazione, previo consenso scritto del Socio.

3. Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei presenti. L'eventuale diniego deve essere motivato. Le deliberazioni sono comunicate agli interessati ed annotate nel libro dei Soci.

Articolo 7 - Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali e diritto di voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno in Assemblea ordinaria o straordinaria.

2. I Soci hanno diritto di voto solo se non sospesi ed in regola con il versamento della quota associativa e degli eventuali contributi approvati dall'Assemblea.

3. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di essere informati sulle attività dell'Associazione ed hanno il diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. con un preavviso



7. Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

8. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

9. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

10. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari).

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

11. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

12. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

13. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Tribunale ordinario ove ha sede l'associazione e di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Tribunale stesso.

Articolo 5 - Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio iniziale della Associazione risulta pari a complessivi Euro **40,00** (quaranta virgola zero centesimi).

2. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- * dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;
- * dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- * degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.



- * Consiglio direttivo;
- * Presidente;
- * Segretario;
- * Tesoriere;
- * Revisore dei conti.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolve a titolo gratuito per la durata di tre anni, salvo rielezione nella carica per ulteriori tre anni per una durata massima di sei anni consecutivi e salvo possibilità di elezione a diverso incarico. Non è ammesso il cumulo di cariche.

3. In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

4. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a fini di svolgimento della funzione.

5. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può esser in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci con diritto di voto. I Soci senza diritto di voto possono assistere alle riunioni dell'Assemblea.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare ai Soci con qualsiasi mezzo di comunicazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la sede, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Competenze dell'Assemblea sono:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva in via definitiva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo;
- delibera sulle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o dai Soci da apportare all'Atto Costitutivo ed allo Statuto;
- approva il Regolamento dell'Associazione ed i suoi emendamenti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;

minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Articolo 8 - Doveri dei Soci - Rimborsi

1. I Soci hanno il dovere:

- * di rispettare il presente Statuto;
- * di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- * di pagare annualmente la quota associativa ordinaria alla scadenza stabilita, oltre eventuali contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci.

L'omesso versamento di due annualità della quota associativa e dei contributi comporta la decadenza dalla qualità di Socio.

La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili, non sono soggetti a rivalutazione e sono improduttivi di interessi.

2. L'Associazione si avvale dell'attività prestata in forma gratuita dai propri associati, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

3. I Soci che hanno prestato la loro attività in favore dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti valutata la situazione finanziaria dell'Associazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari.

Articolo 9 - Recesso ed esclusione del Socio

1. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere. Il recesso avrà effetto del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

2. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, ovvero per altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione deve essere adeguatamente motivata.

Avverso il provvedimento di esclusione l'associato può proporre ricorso al giudice ordinario.

Articolo 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- * Assemblea dei Soci;



4. La convocazione contenente l'ordine del giorno la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione ai membri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza anche entro tre giorni.

5. Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione e di gestione dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo

- a) elegge e revoca, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) approva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo annuali, che devono essere predisposti dal Tesoriere, visti dal Revisore dei Conti e sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea;
- c) elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'Assemblea;
- d) delibera in via preventiva su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da demandare all'approvazione definitiva dell'Assemblea;
- e) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'Associazione;
- f) si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere fra l'Associazione ed i Soci;
- g) provvede sulla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo nonché attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 13 - Presidente

- 1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto.
- 2. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
- 3. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- 4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 5. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
- 6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 14 - Segretario



- delibera in via definitiva sull'importo della quota associativa annuale e sui contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo;

- delibera su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

7. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Aderente all'Associazione che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 2 deleghe. Sono vietate deleghe permanenti.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

9. L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

Articolo 12 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di minimo di 3 (tre) e massimo di 5 (cinque) consiglieri fino a 200 Soci, da un numero di 7 (sette) consiglieri oltre i 200 Soci, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti ed è presieduto dal Presidente. Dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi. Inoltre il Consiglieri eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Segretario viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono:
 - a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico;
 - b) i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi di posta elettronica ed i numeri telefonici.
4. Il Segretario è il responsabile del trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 15 - Tesoriere

- 
1. Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto.
 2. Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione. A tale scopo deve possedere specifiche conoscenze in materia di rendicontazione.
 3. Gestisce direttamente il conto corrente bancario su procura scritta del Presidente.
 4. Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e le uscite; rimette ad ogni Socio l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva assegni e altri documenti; redige il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre al visto del Revisore dei Conti.
 5. Compete al Tesoriere la redazione annuale della documentazione necessaria a fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 16 - Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
 2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
 3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
 4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
- 

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 17 - Rendiconto economico-finanziario e conto preventivo

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario ed il conto preventivo sono predisposti dal Tesoriere, vistati dal Revisore dei Conti ed approvati dal Consiglio Direttivo, depositati e consultabili presso la sede dell'Associazione almeno 15 gg. Prima dell'Assemblea ed inviati ai Soci tramite posta o e-mail insieme con la convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione definitiva con le maggioranze previste nel presente Statuto.

3. Il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo devono essere approvati entro il giorno trenta del mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 18 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia.

Articolo 20 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore



che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Articolo 21 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dal D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi in materia di Associazioni non riconosciute del Terzo Settore.



AGENZIA DELLE ENTRATE		
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG. IL	05 MAG. 2025	SERIE 3
N. 806 CON € 369,00		
IL DIRETTORE DELL'U.T.		

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Nicola Pierleoni



